

Roma, 1 giugno 2017

ALLE ASSOCIAZIONI E AI SINDACATI
TERRITORIALI
ALLE UNIONI REGIONALI
AI COMPONENTI DELLA GIUNTA ESECUTIVA
AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE
AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LAVORO E
WELFARE
AI COMPONENTI DELLA DELEGAZIONE FEDERALE
AI COMPONENTI DEL COMITATO NAZIONALE DI
COORDINAMENTO DEI GRUPPI PENSIONATI
ALLE COMPONENTI DEL GRUPPO MINERVA
AI COMPONENTI DEL COORDINAMENTO GRUPPO
GIOVANI
AI PRESIDENTI DEGLI ENTI COLLATERALI
AI COORDINATORI DEI COORDINAMENTI
NAZIONALI DI RSA

Loro sedi e loro indirizzi (Via e-mail)

OGGETTO: GS FASI – NUOVO REGOLAMENTO

In relazione a quanto in oggetto si informa che nei gironi scorsi è stato pubblicato sul sito del FASI, nella specifica area dedicata, il nuovo regolamento della GS FASI che ha decorrenza 25.1.2017 e che recepisce le novità introdotte con l'accordo di rinnovo del contratto del 30 dicembre 2014.

Per ciò che riguarda le prestazioni della GS FASI si evidenzia, innanzitutto, che queste ultime riguardano i **dirigenti cessati per licenziamento con termine del preavviso, anche se sostituito dalla relativa indennità, successivo al 31.12.2014.**

Per maggior chiarezza, si riportano di seguito, sinteticamente, i principali contenuti del nuovo regolamento.

ISCRITTI

Sono **obbligatoriamente** iscritti alla GS FASI le imprese e tutti gli altri soggetti che applichino il CCNL per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi stipulato tra Confindustria e Federmanager. Sono obbligatoriamente iscritti anche le imprese e tutti gli altri soggetti che applichino un contratto collettivo nazionale di lavoro diverso da quello sottoscritto dalle Parti ma, comunque, stipulato da almeno una di esse o da una Organizzazione nazionale aderente a una di esse, a condizione che detto contratto collettivo nazionale di lavoro preveda l'iscrizione alla Gestione stessa. Tale possibilità, ovviamente, è subordinata al previo consenso delle Parti.

CONTRIBUTI

La Gestione Separata è attualmente finanziata con un contributo ad esclusivo carico dell'azienda e pari a € 200,00/anno commisurato al numero dei dirigenti in servizio. In relazione a ciò, entro il 31 maggio di ciascun anno, le imprese devono inviare alla Gestione Separata copia del modello INPS di attestazione della denuncia contributiva relativo al mese di gennaio dello stesso anno attestante il numero dei dirigenti avuti alle proprie dipendenze nel corso di tale mese.

DESTINATARI DELLA PRESTAZIONE E REQUISITI

La prestazione compete al dirigente licenziato a patto che:

- a) nell'anno precedente a quello relativo alla risoluzione del rapporto di lavoro, abbia ricevuto una retribuzione annua lorda globale **non superiore a 1,5 volte il massimale più elevato secondo la normativa del Previdai (€ 225.000)**;
- b) abbia un'anzianità complessivamente maturata nella qualifica, anche in diverse aziende, **non inferiore a 18 mesi**. Tale anzianità deve essere stata acquisita con rapporti di lavoro regolati dal CCNL Confindustria e Federmanager;
- c) sia beneficiario della **NASPI**;
- d) oltre ad essere iscritto all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria gestita dall'INPS, risulti **iscritto all'Agenzia per il Lavoro costituita fra le Parti nell'ambito di Fondirigenti**;
- e) si impegni ad aderire alle **iniziative messe in atto ai fini della sua ricollocazione** dalla suddetta Agenzia per il lavoro.

Naturalmente, ferme restando tutte le condizioni di cui al punto precedente, la prestazione compete anche nel caso in cui l'interruzione del rapporto di lavoro sia intervenuta per:

- a) dimissioni per giusta causa;
- b) mancato superamento del periodo di prova;
- c) licenziamento per cessata attività dell'impresa o a seguito dell'attivazione di procedura concorsuale escludendo le sole situazioni in cui il rapporto non si sia interrotto ma sia proseguito alle dipendenze del curatore fallimentare.

CAUSE DI ESCLUSIONE

Quand'anche ricorrano le condizioni per l'accesso al beneficio precedentemente indicate, la prestazione della GS FASI non compete al dirigente:

- a) che alla scadenza del periodo di preavviso, sia in possesso dei requisiti per la pensione;
- b) che sia stato licenziato per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del codice civile;

- c) la cui azienda con la quale si è risolto il rapporto di lavoro sia iscritta alla Gestione da meno di 1 anno solare; (art.4 comma 5 lettera e);
- d) la cui azienda, con la quale ha risolto il rapporto di lavoro, non abbia assolto al versamento dei contributi dovuti per tutti gli anni pregressi nel caso di ritardata iscrizione;
- e) la cui azienda, con la quale si è risolto il rapporto di lavoro, non sia in regola con il versamento dei contributi dovuti (salvo il caso in cui tale irregolarità sia imputabile alla cessazione dell'attività aziendale o all'attivazione di una procedura concorsuale);
- f) la cui risoluzione del rapporto di lavoro sia avvenuta per sua iniziativa ai sensi degli articoli 13,14,15 e 16 del CCNL;
- g) il cui rapporto di lavoro si concluda alla scadenza naturale del contratto a termine;
- h) il cui rapporto di lavoro **cessi per risoluzione consensuale**.

Si ricorda, infine, che nel caso in cui il dirigente deceda dopo il conseguimento del diritto alle prestazioni della GS FASI, i beneficiari della prestazione maturata sono i soggetti di cui all'art. 2122 del codice civile.

PRESTAZIONI

La prestazione GS-FASI prevede per una durata non superiore a **dodici mesi**:

1. Istituzione di una **copertura sanitaria (FASI ed integrativa FASI)**: l'integrativa sarà garantita da ASSIDAI;
2. Istituzione di una **copertura assicurativa per morte o invalidità permanente** (tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa specifica del dirigente) per una somma, al momento, non superiore a € 100.000.

Restano da definire le iniziative di politiche attive, orientamento, formazione e placement previste dall'accordo 30 dicembre 2014 sulla GS FASI.

Gli aspetti fiscali relativi alle prestazioni della GS FASI sono in fase di approfondimento da parte dei responsabili del Fondo.

DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE

La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, comunque non prima della cessazione del rapporto di lavoro da intendersi, ove presente, come cessazione del periodo di preavviso anche se sostituito dalla relativa indennità.

Ovvero, ancora, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta l'iscrizione all'Agenzia per il Lavoro costituita dalle Parti nell'ambito di Fondirigenti, se questa è successiva alle due precedenti. In ogni caso, al fine di armonizzare la gestione con il FASI, la decorrenza delle singole tutele potrà trovare le seguenti applicazioni

a. Copertura sanitaria **FASI**;

i. **Dirigente e suo nucleo familiare già iscritto FASI**: al termine del trimestre di copertura;

ii. **Dirigente non iscritto al FASI**; dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale la sua copertura Sanitaria è venuta meno, **escluso suo nucleo familiare**.

b. Copertura sanitaria **integrativa FASI (ASSIDAI)**, che comprende l'eventuale nucleo familiare, se il dirigente era già iscritto al FASI, inizierà **contestualmente alla copertura FASI**.

c. **Copertura assicurativa caso morte**: valgono i termini generali di decorrenza della copertura così come sopra indicati.

DOMANDA DI PRESTAZIONE

Il dirigente, **anche per il tramite delle Associazioni Territoriali Federmanager**, deve inoltrare domanda alla Gestione Separata attraverso lo specifico modulo (vedi All_2) debitamente compilato e corredato di ogni documentazione richiesta, **entro e non oltre i 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro**, da intendersi, ove presente, come cessazione del periodo di preavviso anche se sostituito dalla relativa indennità. Il mancato rispetto dei suddetti termini di presentazione precluderà l'accesso alle prestazioni previste.

Riguardo al pregresso, si evidenzia che la GS FASI sta già provvedendo all'evasione delle domande di prestazione che erano state presentate al Fondo prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento (25.1.2017). In tali casi la GS FASI rimborsa integralmente le spese mediche sostenute nel periodo in cui gli interessati avrebbero avuto diritto alle prestazioni della GS FASI stessa. Per coloro i quali, pur avendone i requisiti, non avessero inoltrato la domanda, si invita a provvedere alla relativa trasmissione attraverso il modulo prestampato che si allega alla presente (All_1).

CAUSE DI CESSAZIONE DELLA PRESTAZIONE

Il dirigente cessa dal diritto alla prestazione:

- a) quando sia trascorso il termine massimo di fruizione della prestazione;
- b) quando si sia verificata una delle cause previste per legge che determinano la cessazione del diritto a percepire la NASPI;
- c) quando non abbia aderito a iniziative messe in atto dalla Agenzia per il Lavoro costituita dalle Parti nell'ambito di Fondirigenti per la sua ricollocazione;
- d) qualora attivi un nuovo rapporto di lavoro ovvero intraprenda una attività autonoma.

Per fornire le informazioni ed i chiarimenti necessari su tutte le novità introdotte dal FASI in attuazione dell'accordo di rinnovo del contratto del 30 dicembre 2014, compresa quindi la GS FASI, organizzeremo, d'intesa con il Fondo e con la partecipazione di ASSIDAI, una giornata formativa in tempi congrui e comunque prima delle ferie estive.

Sarà l'occasione anche per approfondire le questioni inerenti la possibilità di reinscrizione al FASI di coloro che, ancora non in pensione, abbiano perso la qualifica da dirigente ma abbiano maturato un'anzianità di iscrizione al Fondo pari ad almeno 2 anni, anche per valutarne insieme le potenzialità di utilizzo come veicolo di sviluppo associativo.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE


Mario Cardoni

AII_1